

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XXII} n. 14

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LETTIERI, CASTAGNETTI, VIOLANTE, GIULIETTI, BENVENUTO, RIZZO, ADDUCE, ANNUNZIATA, GIOVANNI BIANCHI, BLASI, BOCCIA, BOTTINO, BUFFO, BURSTONE, CAMO, CENNAMO, CEREMIGNA, CHIAROMONTE, CHITI, MAURA COSSUTTA, DEIANA, DI GIOIA, SANTINO ADAMO LODDO, TONINO LODDO, LOIERO, LUONGO, LUSETTI, MAZZONI, MAZZUCA, MILIOTO, MOLINARI, MOSELLA, MOTTA, OLIVERIO, LUIGI PEPE, MARIO PEPE, PISCITELLO, POTENZA, ROCCHI, ROSSIELLO, RUSSO SPENA, RUZANTE, SASSO, SANTAGATA, SAVO, SERENI, SQUEGLIA, STRADIOTTO, TARANTINO, TIDEL, VENDOLA, VILLANI MIGLIETTA

Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulla morte di Raffaele Ciriello

Presentata il 23 settembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 13 marzo 2002 il *fotoreporter* dottor Raffaele Ciriello fu ucciso a Ramallah. Fu ucciso dai soldati israeliani, ma da subito le autorità israeliane tentarono di accreditare una tesi falsa, quella della incidentalità.

Il tribunale di Milano l'11 settembre 2003 ha dovuto chiedere l'archiviazione

dell'inchiesta aperta sulla tragica vicenda, perché le autorità israeliane hanno rigettato la rogatoria avanzata dalla procura di Milano, che intendeva identificare, per poterli interrogare, i singoli componenti dell'equipaggio del carro armato ripreso nel video girato in punto di morte dallo stesso Raffaele Ciriello.

Dalle testimonianze oculari e dai documenti filmati, nonché dall'autopsia e dalla perizia balistica, gli inquirenti milanesi sarebbero giunti alla conclusione che il lucano Raffaele Ciriello è stato ucciso da 5 proiettili (calibro 7.62 NATO) da mitragliatrice, montate sui carri armati MerKava in dotazione all'esercito israeliano.

Di estrema gravità è il fatto che il Governo israeliano si sia rifiutato di collaborare con le autorità giudiziarie italiane. Finora nessun Paese al mondo ha mai rigettato una richiesta di rogatoria avanzata dal Governo italiano.

L'arroganza delle autorità di Tel Aviv è offensiva e lesiva della dignità del nostro Paese. Perciò è molto grave che il Presidente del Consiglio, il Ministro della giustizia e il Ministro degli affari esteri non abbiano formalmente protestato e preteso che le autorità israeliane ottemperassero ai trattati internazionali che pure hanno ratificato.

Il caso Ciriello non può e non deve, quindi, essere chiuso in maniera burocratica e subalterna da parte del Governo

italiano né nella indifferenza del Parlamento.

La versione ufficiale data dallo Stato di Israele sui fatti di Ramallah cozza con l'evidenza dei fatti documentati nei filmati, che dimostrano la impossibilità di sostenere, come in modo maldestro fanno le autorità di Tel Aviv, che il Ciriello sia stato scambiato per un terrorista armato di lanciarazzi!

È una motivazione risibile poiché la piccola telecamera palmare del Ciriello non poteva essere scambiata per un lanciarazzi!

Il Parlamento deve, perciò, con la Commissione di inchiesta che si propone, al di là delle responsabilità, fare emergere la verità dei fatti per rispetto del giovane *fotoreporter*, della sua famiglia, dei colleghi che erano con lui, del lavoro di tutti gli operatori dell'informazione, del diritto alla verità, e soprattutto della dignità del nostro Paese, che non può essere inficiata in sede internazionale dall'arroganza dello Stato di Israele, che, con tali comportamenti, evidentemente, non rispetta neanche le sofferenze del proprio popolo.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Raffaele Ciriello).

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Raffaele Ciriello avvenuta il 13 marzo 2002 a Ramallah, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) verificare la dinamica dei fatti, le cause e i motivi che portarono all'omicidio, nonché il contesto, in particolare dal punto di vista militare e politico;

b) analizzare le modalità, la completezza e l'attendibilità delle informazioni fornite dalle autorità del Governo dello Stato di Israele;

c) riferire alla Camera dei deputati sull'esito dell'inchiesta.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari, ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché presso le autorità diplomatiche anche estere accreditate presso lo stato di Israele e/o presso l'Autorità Palestinese. Gli atti e i documenti acquisiti sono comunque coperti dal segreto di cui all'articolo 5 qualora attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti diversi da quelli di cui al comma 1 non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete

ovvero gli atti e i documenti di cui all'articolo 4.

2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, diplomatiche, militari e di polizia, la Commissione può avvalersi dell'apporto di un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7.

(Durata).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta all'Assemblea una relazione conclusiva.